

TRIBUNALE DI VICENZA; decreto del Giudice del Registro 7 febbraio 2012; Estensore LMITONE.

Registro Imprese - Società fiduciaria estera – Cessione di quota – Autorizzazione ad operare in Italia – Non necessità – Rifiuto di iscrizione - Illegittimità.

Una società fiduciaria estera, benché priva di autorizzazione ad operare in Italia, può cedere a terzi la propria quota di partecipazione in una società italiana, proprio per non dover operare in assenza di autorizzazione.

Proc.n. 2069/11.

Tribunale di Vicenza

Il Giudice del Registro delle Imprese, sul ricorso presentato da ORIGINITALIA srl il 2.11.2011, contro il rifiuto di iscrizione del trasferimento di intestazione di partecipazione in srl dalla società NITER/ETABLISSEMENT (trasferente) ed ORSO Pietro Giulio (trasferitario), manifestato dal Registro delle Imprese di Vicenza in data 14.10.2011 e comunicato il 24.10.2011;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato e ritenuto in fatto che:

- la società Niter Etablissement (con sede in Vaduz, Liechtenstein), già intestataria fiduciaria per conto di ORSO Pietro Giulio della quota di partecipazione nella società Originitalia srl, ha ritrasferito a ORSO Pietro Giulio a titolo gratuito (dopo averla acquistata nel 2004 almeno formalmente a titolo oneroso) la stessa quota con Rogito del 6.7.2011;
- l'atto è stato depositato per l'iscrizione lo stesso giorno al Registro delle Imprese di Vicenza;
- Il Registro delle Imprese ha però rifiutato l'iscrizione, in quanto: 1) si tratterebbe di un atto finalizzato alla semplice eliminazione del soggetto interposto, e a titolo gratuito, mentre la originaria intestazione in proprietà era stata fatta a titolo oneroso, pertanto la fattispecie sarebbe estranea all'art. 2740 c.c.; 2) la società fiduciaria estera non è autorizzata dal Ministro

ad operare in Italia, come disposto dall'art. 2, l. 23.11.1939 n. 1966; 3) il legale rappresentante della società estera che risulta dall'anagrafe tributaria è persona diversa da quella che ha operato nell'atto da iscrivere, i cui poteri non sono stati documentati al Registro dalla società richiedente;

- la società Originitalia srl ha impugnato entro il termine di legge (che scadeva in giorno festivo) il rifiuto di iscrizione;

rilevato e ritenuto in diritto che:

- l'art. 2740 c.c. prevede genericamente le cessioni di quote, quindi non esclude le cessioni di quote a titolo gratuito, compiute senza alcun corrispettivo, da cui consegue la legittimità della retrocessione a titolo gratuito della quota già avuta (anche solo formalmente) a titolo oneroso, in quanto, in ogni caso, si attuerebbe il ripristino della situazione effettiva, mediante l'eliminazione del prestanome;

- l'art. 2 della l. 23.11.1939 n. 1966 prevede che le società fiduciarie "non potranno iniziare le operazioni" senza preventiva autorizzazione del Ministro, ma si deve intendere, come si ricava anche dall'art. 4, co. 4, del dpr 11.5.1991 n. 187, che oggetto dell'autorizzazione sia soltanto la attività fiduciaria, e non qualunque attività di diritto civile, come la cessione di quota, che di per sé è atto neutro rispetto all'oggetto sociale, sicché è possibile che una società fiduciaria estera ceda a terzi in Italia la propria quota di partecipazione in una società italiana, proprio per non operare in assenza di autorizzazione;

- potrebbe però affermarsi che la retrocessione della quota sia compiuta in adempimento del *pactum fiduciae* originario, sicché costituisca essa stessa un'attività fiduciaria, che abbisogni pertanto di autorizzazione ministeriale, ma l'argomento sarebbe fuorviante, in quanto: a) l'attività fiduciaria va intesa come quella di gestione della quota *stricto sensu*; b) con la cessione della quota cessa proprio questa attività; c) si darebbe l'assurdo di dover chiedere l'autorizzazione per operare in fiducia esclusivamente per far cessare del tutto l'attività fiduciaria; d) infatti l'autorizzazione è richiesta solo per iniziare l'attività e non per cessarla;

- il soggetto che è intervenuto all'atto di cessione per conto della società trasferente era mu-

nito dei relativi necessari poteri, come lo stesso Notaio rogante ha attestato nel suo atto, per cui non può costituire ostacolo all'iscrizione la semplice difformità dell'indicazione del legale rappresentante all'anagrafe tributaria, posto che il soggetto fiscale rilevante è la società e non il suo legale rappresentante;
- ritenuto quindi che nulla osti all'iscrizione dell'atto richiesto presso il locale Registro delle Imprese;

P. Q. M.

Visti gli artt. 2188, 2189 c.c.;

ordina l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento di intestazione di partecipazione tra la Società Niter Establishment e ORSO Pietro Giulio, di cui al Rogito Notaio Dianese di Vicenza Rep. n. 116.508, Racc. n. 38.061 in data 6.7.2011.

Si comunichi, ai sensi dell'art. 16, co. 4, dpr 7 dicembre 1995 n. 581 (Reg. di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993 n. 580), al Conservatore dell'Ufficio del Registro Imprese, che comunicherà agli interessati.

Vicenza, 6.2.2012.

Il Giudice del Registro.

N.B.: L'interessato può ricorrere al Tribunale contro il presente decreto, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, ai sensi dell'art. 2192 c.c.

*